

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

Il trentuno maggio 2021 (duemilaventuno) in Trieste presso la Curia Vescovile in via di Cavana n. 16 alle ore dieci e minuti trentacinque.

Innanzi a me LUCA GASPARE GRIMALDI, Notaio iscritto al Ruolo del Distretto Notarile di Trieste, residente in Muggia (TS) con studio alla Via Alessandro Manzoni n. 4/a,

SI È RIUNITA

l'assemblea dell'associazione non riconosciuta **"MISSION MOLDOVA ONLUS"**, costituita in Italia [con atto per notaio Giuliano Chersi di Trieste rep. n. 54.257 racc. n. 25.796 (Reg.to a Trieste l'8 ottobre 2013 al n. 7013 Serie 1T)], con sede in Trieste alla via Besenghi n. 16, titolare del numero 90139640321 di codice fiscale per discutere e deliberare sul seguente,

ORDINE DEL GIORNO

- Modifica della denominazione dell'Associazione;
- Modifica dello statuto dell'associazione per l'adeguamento della stessa alla disciplina di cui al D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, recante la normativa del Codice del Terzo Settore ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lett. b della Legge 6 giugno 2016 n. 106.

È PRESENTE

- **MARIO DE STEFANO**, nato a TRIESTE il 13 settembre 1971 residente in Trieste via Revoltella n. 130, codice fiscale **DST MRA 71P13 L424P**, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella esclusiva qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione, domiciliato per la carica presso la sede sociale.

Il costituito, cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certo, mi chiede di redigere questo verbale.

Aderendo, do atto che assume la Presidenza della Assemblea, ai sensi del vigente Statuto Sociale, il Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione Mario De Stefano il quale, avendo accertato personalmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti,

CONSTATATO

--- che in quest'Assemblea sono presenti in proprio e per delega i tre associati:

- se medesimo Presidente come sopra costituito;
- **MARIO DE STEFANO**, nato a TRIESTE il 13 settembre 1971 residente in Trieste VIA CADORNA 23, codice fiscale **DST MRA 71P13 L424P**, di persona;
- **PIERO EMILIO SALVADÈ**, nato a OLGiate COMASCO (CO) il giorno 8 settembre 1945 codice fiscale **SLV PML 45P08 G025F**, di persona;
- **CESARE LODESERTO**, nato a LECCE il 23 agosto 1960, codice



Luca Gaspare Grimaldi
Notaio

Registrato a

Trieste

Il 22 giugno 2021

al n. 6218 serie 1T

Euro 200,00

fiscale **LDS CSR 60M23 E506U**, per delega rilasciata a sé medesimo Presidente, che previa verifica effettuata da sé medesimo presidente resta acquisita agli atti sociali;—
che del Consiglio Direttivo sono presenti oltre a sé medesimo Presidente; - Piero Emilio Salvadè come sopra generalizzato—
- **Stefano BERTANI**, nato a Trieste il 9 ottobre 1962, residente in Trieste, via Felluga n. 94, codice fiscale **BRT SFN 62R09 L424W**, —
- **Alessandro AMODEO**, nato a Trieste il 13 novembre 1970, residente in Trieste, via Bonaparte n. 2, codice fiscale **MDA LSN 70S13 L424W**, —
- **Sebastiano COCCO**, nato a Trieste il 7 ottobre 1991, residente a Trieste in via Petronio n. 17—
--- che ai sensi del vigente statuto sociale risulta rispettato il quorum costitutivo per la presente assemblea,—

DICHIARA

validamente costituita questa assemblea, ai sensi del vigente Statuto dell'Associazione, essendo presenti tutti gli associati.—

Il Presidente, anche nella sua qualità Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione, viene autorizzato dagli intervenuti a trattare unitariamente i due punti all'ordine del giorno esponendo agli stessi l'opportunità di modificare la denominazione sociale da quella attuale a "SIAMO MISSION ONLUS" precisando che all'indomani della istituzione del Registro degli Enti del terzo Settore sarà necessario aggiungere alla modificata denominazione l'acronimo "ETS", proseguendo il Presidente espone l'esigenza di adeguare lo statuto dell'associazione in conformità alla disciplina di cui al D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, recante la normativa del Codice del Terzo Settore ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lett. b della Legge 6 giugno 2016 n. 106.—

Il Presidente svolge un'ampia relazione sulle novità relative al nuovo Statuto che si intende adottare soffermandosi in particolare sulla disciplina di cui al citato D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 ed in particolare sulla disciplina del terzo Settore che coinvolge l'Associazione.—

Concludendo, il Presidente sottolinea che qualora le proposte testè avanzate venissero accolte si renderebbe necessario, quindi, adottare un nuovo testo di statuto, di cui dà lettura all'assemblea.—

Dopo breve discussione, l'Assemblea dell'associazione "MISSION MOLDOVA ONLUS", del 31 (trentuno) maggio 2021 (duemilaventuno) con il voto favorevole dell'unanimità degli associati,—

DELIBERA

= I =

= di modificare la denominazione sociale da "MISSION MOLDOVA ONLUS" a "SIAMO MISSION ONLUS";—

= II =

= di prendere atto che in conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore da istituirsi ai sensi del D.lgs. 117 del 2017 l'Associazione avrà l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, conseguentemente la denominazione dell'Associazione all'indomani dell'istituzione del detto Registro sarà modificata senza alcuna ulteriore delibera in tal senso;

= III =

= di approvare il nuovo testo dello Statuto sociale recante le modifiche necessarie per l'adeguamento dello stesso in conformità alla disciplina di cui al D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, recante la normativa del Codice del Terzo Settore ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lett. b della Legge 6 giugno 2016 n. 106;

= IV =

= di delegare al Presidente ogni più ampia facoltà per curare gli adempimenti derivanti da questo verbale e a eventuali rettifiche che si rendessero necessarie e/o utili.—
Proclamati i risultati della votazione, poiché nessuno chiede la parola, null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore dieci e minuti cinquanta—
chiede a me notaio di allegare a questo verbale sotto la lettera "A" lo Statuto nella versione modificata e mi dispensa dalla lettura dello stesso.

Di questo atto scritto in parte a mano da me notaio ed in parte a macchina da persona di mia fiducia su due fogli di cui occupa sette facciate ho dato lettura al comparente che trovandolo conforme a verità lo approva e lo sottoscrive alle ore dieci e minuti quindicinque.

F.to: Mario De Stefano

Luca Gaspare Grimaldi notaio (impronta del sigillo)

Allegato "A" al Rep. n. 7299 Racc. n. 5729

"ASSOCIAZIONE Siamo Mission ONLUS"

STATUTO

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1. NATURA, DURATA, SEDE

È costituita, ai sensi degli articoli 36-42 del Codice Civile, un'Associazione senza fine di lucro con la qualifica di Ente di Terzo Settore ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017 (di seguito anche solo CTS).

Sino a che non si saranno verificate le condizioni di efficacia previste all'art. 104, co. 2, D. Lgs. n. 117/2017 e sino a che l'Associazione non sarà iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore essa conserverà le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.

460/97 e sarà sottoposta al relativo regime giuridico e fiscale.

Le norme del presente statuto applicative delle disposizioni legislative relative alle ONLUS resteranno in vigore sino al momento in cui l'Associazione verrà iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e si saranno verificate le condizioni di cui all'art. 104 del CTS. Da tale momento esse cesseranno ogni efficacia e si applicheranno quelle specifiche del CTS la cui efficacia sia dallo stesso Codice subordinata a tale iscrizione.

La denominazione dell'Associazione è "SIAMO MISSION Onlus". Dal momento dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore la denominazione sarà modificata in "SIAMO MISSION ETS".

L'indicazione 'Ente di Terzo Settore' o l'acronimo 'ETS' - e sino all'avvenuta iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore l'acronimo 'ONLUS' - saranno indicati a fianco del nome dell'Associazione in qualsivoglia segno distintivo della stessa o comunicazione rivolta al pubblico.

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

L'associazione ha sede in Trieste.

Art. 2. - SCOPI ED ATTIVITÀ

L'Associazione si propone in via generale il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle attività di interesse generale di seguito indicate in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

Attraverso la propria azione l'Associazione promuove i principi di solidarietà, uguaglianza, integrazione e promozione sociale e si propone i seguenti scopi specifici:

- il miglioramento delle condizioni di vita delle persone con forte svantaggio sociale, dare voce e visibilità ai problemi concreti delle persone;

- la tutela dei diritti, la beneficenza, l'assistenza familiare, sociale, sanitaria a favore di persone con forte svantaggio sociale, siano esse cittadini della Repubblica Moldova dimoranti o residenti in Italia o cittadini della Repubblica italiana dimoranti in Moldova;

- il sostegno in Moldova a progetti socio-assistenziali, creando anche un movimento di persone, di valori, di idee, di programmi, sempre nel pieno rispetto dei principi evangelici e della dottrina sociale della Chiesa Cattolica.

Per la realizzazione dei suoi scopi l'Associazione potrà svolgere, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni

di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni. A titolo esemplificativo e non esaustivo, tale attività potrà esplicitarsi attraverso l'attivazione di servizi di segretariato sociale; di centri di distribuzione di generi alimentari, di vestiario e di altri beni di prima necessità a coloro che si trovino in stato di bisogno; di centri di accoglienza provvisoria; di gruppi appartamento e di coordinamento di modalità di accompagnamento e tutela (anche legale) a favore di minori soli o non accompagnati; di iniziative di assistenza alle persone con handicap nelle loro necessità di vita quotidiane e di accompagnamento presso strutture sanitarie e/o assistenziali; _____

b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni. A titolo esemplificativo e non esaustivo, tale attività potrà esplicitarsi attraverso l'organizzazione di servizi infermieristici e terapeutici a domicilio o presso strutture sanitarie con le quali l'Associazione abbia concluso apposite convenzioni; _____

c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa. A titolo esemplificativo e non esaustivo, tale attività potrà esplicitarsi attraverso l'attivazione di corsi di lingua e cultura italiana rivolti a stranieri immigrati; _____

d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo. A titolo esemplificativo e non esaustivo, tale attività potrà essere perseguita attraverso la declinazione in progetti concreti delle modalità di azione indicate al successivo art. 3) lett. g), i) e j); _____

e) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni. A titolo esemplificativo e non esaustivo, tale attività potrà essere perseguita attraverso la realizzazione di strumenti editoriali di informazione e collegamento sia cartacei che telematici; _____

f) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso. A titolo esemplificativo e non esaustivo, tale attività potrà essere perseguita attraverso l'attivazione di campi scuola, campi lavoro e pacchetti di soggiorno in Italia e all'estero, ed in particolare in Repubblica di Moldavia; _____

g) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione

della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa. A titolo esemplificativo e non esaustivo, tale attività potrà essere perseguita attraverso la declinazione in progetti concreti delle modalità di azione indicate al successivo art. 3) lett. h); _____

h) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni. A titolo esemplificativo e non esaustivo, tale attività potrà essere perseguita attraverso la declinazione in progetti concreti delle modalità di azione indicate al successivo art. 3) lett. b), c) e d); _____

i) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106; _____

j) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; _____

k) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti. A titolo esemplificativo e non esaustivo, lo svolgimento di tale attività potrà articolarsi come segue: _____

i. realizzazione di iniziative sociali, culturali ed educative volte a favorire l'integrazione degli immigrati sul territorio nazionale e degli emigrati italiani all'estero e delle minoranze etniche, oltre che di sostegno a progetti di rientro nel Paese d'origine; _____

ii. sostegno delle attività a favore di profughi, sfollati e rifugiati in Italia e all'estero; _____

iii. attivazione e gestione di centri di prima accoglienza per i migranti presso le strutture messe a disposizione dell'Associazione, con funzione di ospitalità temporanea ed allo scopo di favorire successivamente una sistemazione autonoma; _____

iv. azioni di facilitazione al reinserimento sociale di tutti coloro che vivono situazioni temporanee di disagio sociale, senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, utilizzando le proprie strutture e le opportunità presenti nel territorio; _____

v. predisposizione di corsi di alfabetizzazione per i migranti; _____

vi. organizzazione a favore dei migranti, dei profughi e dei rifugiati assistenza tecnica, amministrativa, legale, di formazione specialistica e quant'altro necessario in sintonia con lo scopo associativo; _____

- vii. promozione e partecipazione ad attività di solidarietà, di lotta contro il razzismo, le discriminazioni e l'emarginazione sociale, a salvaguardia dei principi fondamentali sanciti dalle carte dei Diritti dell'Uomo; _____
- viii. realizzazione di programmi di prevenzione dei conflitti e di difesa sociale del territorio; _____
- ix. informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica sullo sviluppo ed il sottosviluppo, in collaborazione con Enti Pubblici, privati, enti di Terzo settore, nonché sui temi oggetto dell'attività dell'Associazione, anche attraverso la pubblicazione e la diffusione di periodici, documentazioni, ricerche ed altro materiale di carattere informativo multimediale ed online. Particolare attenzione verrà riservata alle moderne tecnologie ed a internet; _____
- x. organizzazione di convegni e di corsi di studio e formazione sulle problematiche dell'emigrazione, dell'emarginazione e del disagio sociale; _____
- xi. organizzazione di corsi di educazione e di formazione sul volontariato; _____
- l) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni; _____
- m) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di ali-menti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; _____
- n) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; _____
- o) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici; _____
- p) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. _____

Ai sensi dell'art. 6 CTS, l'Associazione potrà svolgere, in via secondaria e strumentale, anche attività di sostegno delle iniziative di carattere caritativo, socio assistenziali e di sviluppo locale svolte nella Repubblica Moldova dalla Fondazione Regina Pacis, riconosciuta dalle autorità governative di quel Paese e quelle altre attività diverse che saranno di volta in volta individuate con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione. _____

Essa potrà, infine, svolgere l'attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS. _____

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate. _____

Per raggiungere le finalità di cui sopra l'Associazione potrà partecipare a reti associative e/o consorzi, già esistenti o da costituire, nonché ad altre associazioni aventi scopi analoghi. _____

_____ **Art. 3 - MODALITÀ SPECIFICHE DI AZIONE.** _____

L'Associazione nelle svolgimento delle proprie attività di

interesse generale e di quelle diverse rivolte a cittadini moldavi residenti in Italia e in Moldavia, potrà tra l'altro:~
a) porre in essere iniziative rivolte ad assicurare assistenza, anche in forma residenziale, alle persone meno abbienti, alle persone con handicap fisico e/o mentale, agli anziani, ai minori, alle famiglie, alle persone in condizione di emarginazione;~

b) sostenere le attività di carattere caritativo, socio assistenziali e di sviluppo locale svolte dalla Fondazione Regina Pacis (Ente di diritto moldavo legalmente riconosciuto dalla Diocesi Romano-Cattolica di Chisinau, che ha sede in Chisinau-Moldova, alla Strada Sfatul Tarii 17/32) e quanto svolto dagli altri organismi della Chiesa Cattolica in Moldova;~

c) operare, attraverso attività di volontariato in forma continuativa, gratuita ed organizzata e con persone adeguatamente qualificate e competenti, nel settore dei servizi socio assistenziali e sanitari nel rispetto dell'ordinamento della legislazione internazionale, nazionale e regionale in materia di sanità, di servizi sociali e volontariato, in coerenza con le proprie finalità statutarie.~

d) assicurare servizi di assistenza giudiziale e stragiudiziale alle famiglie disagiate ed in modo particolare ai cittadini moldavi dimoranti in Italia e ai cittadini italiani dimoranti in Moldavia;~

e) fornire servizi di progettazione nei settori a), b) e c) volti alla creazione di una rete di collaborazione con enti pubblici e privati;~

f) costituire e gestire in Moldova uno sportello informativo front office volto alla informazione e diffusione di buone prassi nello specifico settore;~

g) ideare e promuovere la realizzazione di programmi di cooperazione nella Repubblica Moldova;~

h) realizzare programmi di educazione scolastica e professionale, ivi compresi stages di perfezionamento nella Repubblica Moldova;~

i) realizzare programmi e/o interventi di informazione e di comunicazione che favoriscano una maggiore partecipazione delle popolazioni ai processi di democrazia, di cooperazione e di sviluppo nella Repubblica Moldova;~

j) promuovere e realizzare in Repubblica Moldova programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell'ambito scolastico, ed iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali con l'Italia, attinenti in particolare le tematiche della famiglia, della vita, dei giovani e dei minori.~

~ **Art. 4 - RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI** ~

L'associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa

indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.

Titolo II

Mancanza di fine di lucro e devoluzione del patrimonio

Articolo 5 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati nonché di capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

A tal fine trova piena applicazione quanto previsto all'art. 8, comma 3, CTS.

Articolo 6 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, CTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti di Terzo settore indicati dall'Assemblea.

Fino a che il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore non sarà operativo, in caso di scioglimento della ONLUS per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Titolo III

I soci

Art. 7. - SOCI E SOSTENITORI

Possono far parte dell'associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che condividono gli obiettivi e le attività dell'Associazione stessa.

Possono essere ammessi come soci anche enti del Terzo settore.

Rientrano nell'Associazione le seguenti tipologia di Soci: —

- i Soci Fondatori, cioè coloro che hanno costituito l'Associazione presenti nell'atto costitutivo.

- i Soci Benemeriti oppure Onorari, cioè coloro che per la vicinanza all'Associazione o per aver contribuito economicamente o esercitato attività in favore o con l'Associazione stessa ne hanno sostenuto lo scopo e la sua valorizzazione.

- i Soci Ordinari, cioè coloro che previa domanda di ammissione, e relativa accettazione da parte del Consiglio Direttivo, entrano a far parte dell'Associazione. Il Socio Ordinario che entra far parte della stessa è tenuto al versamento di una quota libera ma non inferiore all'importo determinato di anno in anno dal Consiglio Direttivo. Egli potrà contribuire anche in seguito con ulteriori versamenti

nelle forme e modalità che riterrà giuste ed opportune.

- i Sostenitori, pur non essendo associati, sono coloro che condividono gli obiettivi dell'Associazione. Tale categoria di Soggetti, dato il carattere puramente occasionale del rapporto con l'Ente, non hanno diritto di elettorato sia passivo che attivo, negli organi associativi, né tantomeno di esser convocati nelle assemblee sociali. I Soggetti appartenenti a tale categoria sono iscritti nell'apposito libro dei Sostenitori.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili. L'adesione non ha un limite di tempo, per cui il socio che in-tenda recedere dall'associazione deve darne comunicazione con lettera raccomandata.

Articolo 8 - ADESIONE

Le domande di ammissione a socio vanno indirizzate per iscritto al Consiglio Direttivo e dovranno contenere:

- a) i dati identificativi ed il codice fiscale del richiedente;
- b) l'impegno a cooperare per il conseguimento delle finalità statutarie;
- c) la dichiarazione di conoscere lo Statuto dell'Associazione e l'obbligo di rispettarlo;
- d) l'impegno a versare la quota associativa non inferiore all'importo determinato dal Consiglio Direttivo.

Sulla domanda di ammissione decide il Consiglio Direttivo con deliberazione motivata da assumersi e comunicarsi all'interessato entro 60 (sessanta) giorni.

L'ammissione del socio deve essere iscritta senza ritardo a cura del Presidente nel libro dei soci.

Il richiedente che abbia ricevuto la comunicazione della decisione di rigetto della domanda di adesione, ha facoltà di richiedere, per iscritto ed entro 60 (sessanta) giorni, che sul-la propria istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della sua prima convocazione.

Articolo 9 - DIRITTI DEI SOCI

Ciascun socio, ha diritto di partecipare alle Assemblee, di esercitare in esse il diritto di voto e di essere eletto alle cariche sociali.

Ciascun socio ha, inoltre, il diritto di controllare il funzionamento dell'Associazione; di chiedere informazioni sull'andamento sociale e/o su specifiche iniziative e di esaminare i libri sociali di cui al seguente art.29, concordando con il Presidente le modalità idonee ad evitare intralcio e pregiudizio alla normale attività dell'Associazione.

In apposito Regolamento approvato dall'assemblea saranno fissate le condizioni e le procedure per l'esercizio dei diritti del socio di cui al precedente paragrafo.

Articolo 10 - DOVERI DEI SOCI

I soci sono tenuti al versamento della quota associativa

nella misura non inferiore a quella fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

I soci dell'Associazione che non siano anche lavoratori dipendenti della stessa devono svolgere l'attività loro richiesta a favore dell'Associazione in modo volontario, personale, spontaneo e gratuito e tenere un comportamento consono allo spirito di solidarietà, operando con correttezza, buona fede e coerenza rispetto ai principi dello Statuto.

I soci hanno l'obbligo di uniformarsi alle deliberazioni dell'Assemblea e alle direttive del Consiglio Direttivo.

Articolo 11 - UNIFORMITÀ DI RAPPORTO CON I SOCI

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

È espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 12 - CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO PER

DIMISSIONI

I soci cessano di appartenere all'Associazione per morte o a seguito di dimissioni volontarie, da presentarsi mediante comunicazione scritta diretta al Consiglio Direttivo.

La perdita della qualità di socio comporta anche l'automatica decadenza da qualsiasi incarico ricoperto all'interno degli organi associativi previsti dal presente Statuto.

Articolo 13 - CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO PER

ESCLUSIONE

Possono essere esclusi dall'Associazione i soci che:

- a) siano incorsi in grave violazione dei doveri stabiliti dalle norme statutarie, dai regolamenti e dalle deliberazioni assunte;
- b) abbiano assunto comportamenti incompatibili con le finalità proprie dell'Associazione;
- c) siano morosi nel versamento della quota associativa.

L'esclusione dell'associato viene deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che questi sia stato messo in condizione di presentare le proprie giustificazioni.

La perdita della qualità di socio comporta anche l'automatica decadenza da qualsiasi incarico ricoperto all'interno degli organismi associativi previsti dal presente Statuto.

TITOLO IV°

Volontari

Articolo 14 - VOLONTARI

Nello svolgimento delle proprie attività l'Associazione si avvale dell'azione volontaria dei propri soci o delle persone aderenti agli enti associati.

I volontari che intendano impegnarsi in modo non occasionale devono essere autorizzati dal Presidente dell'Associazione ed iscritti nell'apposito Registro dei Volontari.

L'attività del volontario è libera, personale, spontanea e gratuita e deve essere svolta senza fine di lucro, anche

indi-retto, ed esclusivamente ispirata a fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, né dall'Associazione né dai beneficiari diretti della sua azione.

Al volontario possono essere esclusivamente rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

Si applica quanto previsto all'art. 17, co. 4, CTS.

E' escluso ogni rimborso di tipo forfetario.

I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato e per responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 CTS.

Titolo v°

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 15. - GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE SONO:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito. Possono essere previsti solo rimborsi per le spese effettivamente sostenute nell'espletamento delle proprie funzioni e documentate.

Articolo 16 L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

Appartengono alla competenza inderogabile dell'Assemblea le deliberazioni che hanno ad oggetto:

- a) la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo;
- b) la nomina e la revoca dei componenti dell'Organo di controllo;
- c) l'approvazione dei bilanci e della relazione annuale sullo stato associativo;
- d) l'approvazione delle linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- e) la responsabilità dei componenti degli organi sociali e la promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) l'ammissione di nuovi soci nel caso di cui all'art. 8, ultimo comma, del presente Statuto;
- h) la modificazione dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- i) l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari e di eventuali altri regolamenti;
- l) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

m) ogni altro oggetto che sia dalla legge o dallo Statuto riservato alla sua competenza inderogabile.

L'Assemblea si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno cinque soci; in tal caso il presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, su deliberazione del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera, fax, mail). L'assemblea è presieduta dal Presidente e in caso di sua assenza o impedimento dal membro più anziano.

Articolo 17. - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci che si trovino in regola col pagamento della quota di associazione. Ciascun socio potrà rappresentare uno o più altri soci purché munito di regolare delega scritta.

Per la costituzione legale dell'assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50 per cento degli iscritti. Non raggiungendo questo numero di voti, la sessione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentanti. La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

Articolo 18 - QUORUM DELIBERATIVO

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentanti mediante regolare delega scritta rilasciata ad altro socio, purché non consigliere né revisore.

Articolo 19 - VERBALIZZAZIONE

L'Assemblea, all'inizio di ogni sessione, elegge tra i soci presenti un presidente ed un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'assemblea, dal segretario e dagli scrutatori qualora vi siano votazioni.

Articolo 20 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del Consiglio Direttivo, oppure per domanda di tanti soci che rappresentano non meno della decima parte degli iscritti.

I soci riuniti in Assemblea straordinaria possono modificare il presente statuto o deliberare lo scioglimento dell'Associazione ma non possono modificare gli scopi dell'Associazione stabiliti dai precedenti articoli 2 e 3.

Per la validità delle deliberazioni di cui al precedente comma, è necessaria la presenza, sia di prima che di seconda convocazione, di almeno la metà dei soci ed il consenso di tre quarti dei voti presenti o rappresentanti.

Articolo 21 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea ed è composto da non meno di tre componenti e da un massimo di cinque componenti, come verrà determinato dall'Assemblea stessa, eletti tra i soci o tra le persone indicate dagli enti giuridici soci. Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell'atto costitutivo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 5 anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

Si applicano gli artt. 2382 e 2475-ter C.C.

In caso di morte o di o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva Assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

La delibera di elezione del Consiglio Direttivo e quelle di nomina del Presidente, e dell'Organo di controllo devono esse-re depositate, a cura degli amministratori, presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro 30 (trenta) giorni dalla loro adozione.

La carica di consigliere è gratuita.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

Articolo 22 - COMPETENZE

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare il Consiglio:

- a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statuari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- b) decide sugli investimenti patrimoniali;
- c) stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;
- d) delibera sull'ammissione dei soci;
- e) decide sull'attività e le iniziative dell'Associazione e sulla sua collaborazione con i terzi a norma dell'art. 4;
- f) predispone bilancio preventivo, rendiconto finanziario e statuto patrimoniale, da presentare all'assemblea dei soci per l'approvazione;
- g) stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;

h) nomina e revoca dirigenti e funzionari e impiegati ed emana ogni provvedimento riguardante il personale;

h) conferisce e revoca procure.

Articolo 23 - FUNZIONAMENTO E DELIBERAZIONI

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del Presidente o di almeno un quarto dei consiglieri, e comunque non meno di una volta ogni tre mesi.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno un quarto dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei propri componenti. I Consiglieri investiti di deleghe specifiche danno conto del loro operato al Consiglio Direttivo attraverso relazioni con cadenza almeno semestrale.

Nessun compenso è dovuto ai Consiglieri investiti di tali deleghe.

Articolo 24. - PRESIDENTE

Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno un Presidente, che dura in carica per l'intera durata del Consiglio, ed uno o più Vice-Presidenti.

Il Presidente ed i Vice-Presidenti non possono essere eletti più di due volte consecutive.

Articolo 25 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Assemblea dei soci nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico.

All'Organo di controllo si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 CTS. Ove ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 31 CTS deve essere affidato all'Organo di Controllo anche la funzione di revisione dei conti ed almeno uno dei componenti dell'Organo di Controllo deve essere scelto tra le categorie di cui all'art. 2397, comma 2, del C.C.

Al componente dell'Organo di Controllo che sia stato obbligatoriamente scelto tra le categorie di cui all'art. 2397, co. 2, C.C. non si applica la disposizione dell'art. 15, COMMA 21, del presente statuto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono assistere senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

All'Organo di Controllo possono essere affidati i compiti di organismo di vigilanza ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

L'Organo di Controllo, inoltre, esercita i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche

e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale, ove l'ente sia tenuto alla sua redazione, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 CTS. Degli esiti di tale attività di monitoraggio deve essere dato atto nel bilancio sociale stesso.

I singoli componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo. A tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Titolo VI°

Gestione economica e disposizioni finali

Articolo 26 - RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote e contributi degli associati spontanei o come definite dal Consiglio Direttivo;
- b) eredità, donazioni e lasciti;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi derivanti dalle attività diverse eventualmente svolte ai sensi dell'art. 6 CTS e dalle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigiana-le o agricola, sia di interesse generale che diverse entro i limiti previsti dalla legge e dallo Statuto;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- i) rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- j) altre entrate compatibili con le finalità sociali e con la natura di organizzazione di volontariato.

I fondi sono depositati presso l'istituto o gli istituti di credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate potrà essere utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 27 - BILANCIO

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio Direttivo predisporrà il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri e dalla

relazione di missione contenente l'illustrazione delle poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Nel caso in cui ricavi, rendite, proventi o entrate siano complessivamente inferiori ai limiti indicati all'art. 13, co. 2, CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto di cassa.

In ogni caso, il bilancio viene redatto in conformità alla modulistica che sarà definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Nella relazione di missione, nella nota integrativa al bilancio o con specifica annotazione in calce al rendiconto per cassa il Consiglio Direttivo deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse esercitate ai dell'art. 6 CTS.

La proposta di bilancio consuntivo predisposta dal Consiglio Direttivo deve essere sottoposta all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile.

Una volta approvato, copia del bilancio dovrà essere depositata presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

Gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati dall'Associazione per i fini perseguiti.

Articolo 28 - BILANCIO SOCIALE

Nel caso l'Associazione vi sia tenuta, contestualmente al bilancio consuntivo viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea il bilancio sociale che dovrà essere redatto nelle forme e pubblicato con le modalità specificamente previste all'art. 14 CTS.

Articolo 29 - LIBRI OBBLIGATORI

Oltre ai registri contabili obbligatori per espressa disposizione di legge, l'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali obbligatori.

- a) libro degli associati;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui deve essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) libro dell'Organo di Controllo;
- e) il registro dei volontari;
- f) libro dei Sostenitori.

Articolo 30 - TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONE

L'Associazione potrà procedere a trasformazione, fusione o scissione nel rispetto di quanto disposto all'art. 42-bis del C.C.

Articolo 31 - SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà se del caso alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione dell'eventuale patrimonio ad altro ente del Terzo settore che svolga attività di interesse generale similari, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, CTS e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Ove lo scioglimento avvenga prima che il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore diventi operativo, l'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Articolo 32 - NORME APPLICABILI

Per quanto non derogato nel presente Statuto ed in quanto compatibili si applicano le norme del Codice del Terzo Settore e, nel silenzio di questo, le norme del Codice Civile e delle altre leggi vigenti, in quanto compatibili.
